



R.G. N. 92/19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**- sezione lavoro -**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Luigi PERINA | Presidente relatore |
| Dosi         | Consigliere         |
| Armienti     | Consigliere         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa in appello con ricorso

da

**INPS**

**rappresentato e difeso da avv Attardi e domiciliato in Venezia**

**dorsoduro uff legale distrettuale rio nuovo 3500/D**

Appellante

contro

**XXXX**

**rappresentato e difeso da avv Olivetti , Scopinich e Checchetto ,  
domiciliata presso il loro studio**

Appellato

OGGETTO: *appello Avverso la sentenza n. 232/18 del Tribunale di*

*VENEZIA Sezione Lavoro*

IN PUNTO : Naspi

**Conclusioni:** *Per l'appellante: in riforma della sentenza n 232/18 respingere le domande tutte di XXX spese di primo e secondo grado rifuise*  
*Per l'appellata: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado accertava il diritto della dipendente, in congedo per gravi motivi familiari ex art 4 L.53/2000 e licenziata per g.m.o. il 10.11.15 a godere della Naspi, negata dall'ente.

2. Il tribunale ha ritenuto non corretto il rigetto in via amministrativa della domanda : l'ente la aveva rigettata perchè nei 12 mesi anteriori la disoccupazione la lavoratrice non aveva svolto 30 giorni di lavoro effettivo essendo in aspettativa non retribuita dall'ottobre 2014. Il gl riteneva che detto periodo di aspettativa andasse neutralizzato e i 30 giorni dovevano sussistere nel periodo "anteriore" a quello di assenza dal lavoro per aspettativa ( la ricorrente mai era stata assente fino al 31.1.14 e dal 1 febbraio 2014 al 31.7.15 era assente per tale causale e poi per malattia). Ciò argomentava dall'interpretazione "additiva" alla circolare 94/2015 Inps , art 2.2. lett c). Infatti la circolare ampliava il periodo dei 12 mesi all'interno dei quali ricercare i 30 giorni lavorati ritenendo che i periodi di malattia/infortunio dovessero considerarsi "neutri" consentendo l'ampliamento dei 12 mesi a ritroso. Lo stesso meccanismo valeva per le assenze per permessi/congedi per assistenza a "parenti" conviventi portatori di handicap grave (anche questi neutri ai fini di cui sopra). La ratio sottesa a tale ultimo tipo di eventi per cui la circolare amplia il periodo di riferimento è identica a quella dell'art 4 , comma 2, L. 53/2000, quale la aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari ( tra cui le patologie del comma 4 art 4).

4. con **unico motivo** l'appellante contestava la decisione in quanto i casi della circolare Inps corrispondono a fattispecie in cui vi è accredito figurativo di contributi mentre così non è per la L 53/2000 art 4 ( assenza non computabile a fini previdenziali e di anzianità) e pertanto il periodo è a tutti gli effetti non lavorato. Esso periodo non è equiparabile a quello della circolare. Controparte ribadiva invece che la ratio dell'ampliamento voluto dalla circolare, cioè garantire la Naspi a quei soggetti che per ragioni oggettive a loro non imputabili hanno dovuto

sospendere la prestazione era identica al caso di specie. ; la casistica della circolare, simile a quella in causa, non aveva come presupposto la copertura assicurativa , nemmeno figurativa e le situazioni sono affatto sovrapponibili e tutelano le medesime situazioni assistenziali; la opposta tesi Inps porta a legittimare per questa via una disparità di trattamento a fronte di assenze per assistenza a familiari in stato di bisogno. La causa veniva decisa in prima udienza.

5.L'appello è infondato nei sensi definiti dalla seguente motivazione.

La Naspi istituita dal 1.5.15 in sostituzione della Aspi, è prestazione economica, a domanda, per lavoratori che siano in stato di disoccupazione involontaria; che possano far valere, nei 4 anni precedenti, 13 settimane di contribuzione; che possano far valere 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi anteriori la disoccupazione. Nulla dice sul computo del periodo "esterno" (12 mesi) e del periodo "interno" (30 giorni) e nell'interpretare questa parte della norma si deve far riferimento al "normale" svolgimento del rapporto. E' ragionevole che il compiuto del periodo esterno dovrà tener conto delle assenze legittime previste per legge, in modo da non vanificare la portata della norma prevista a sostegno del reddito da disoccupazione involontaria. E' coerente con la legge neutralizzare periodi di assenza involontaria cadenti nei 12 mesi del periodo "esterno" .

La circolare Inps nel considerare a fini Naspi la neutralità di periodi di assenza per assistenza a convivente portatore di handicap grave è coerente con tale ratio ed è di garanzia , estendendo a tali lavoratori assenti per ragioni assistenziali la possibilità di accedere al beneficio se e nella misura in cui, neutralizzato il periodo di assenza assistenziale, hanno lavorato 30 giorni nel periodo dei 12 mesi precedenti. Analogamente dispone la circolare per assenze da malattia/infortunio , ovvero da accesso a cig a zero ore.

In tutti questi casi l'assenza è fondata su norma di legge che consente in mantenimento del posto con sospensione del sinallagma contrattuale a fronte di ragioni valutate dal legislatore come meritevoli di tutela; si tratta di assenze

involontarie valutate meritevoli di tutela dalla legge che a monte ha operato un bilanciamento di interessi. Coerentemente la circolare Inps comprende ai fini della neutralizzazione il periodo di assenza per malattia e infortunio e quello di cig a zero ore. La circolare prevede poi una terza ipotesi disciplinata nello stesso modo in quanto vi è sospensione della prestazione e conservazione del posto se la assenza è dovuta a ragioni assistenziali (congedi parentali per assistenza a familiari conviventi portatori di handicap grave). La ratio della estensione è evidente: contemperare le esigenze assistenziali riconosciute ex lege e di rango costituzionale con il godimento del beneficio previdenziale Naspi. L'ordinamento prevede altre fattispecie sovrapponibili all'ultima esaminata ed appare irragionevole escludere queste pressocchè identiche situazioni dal meccanismo di tutela previdenziale sopra evidenziato. Una interpretazione normativa coerente con il principio di uguaglianza porta ad evitare disparità di trattamento a fronte di situazioni sovrapponibili. Questo è il caso della L. 53/2000 che consente la assenza dal lavoro per comprovati e gravi motivi familiari e la conservazione del posto di lavoro. Il rapporto è in essere ma la prestazione lavorativa è sospesa in ragione di evidenti motivi assistenziali, analogamente al caso di assistenza a familiari portatori di handicap grave.

La circolare Inps non la considera, ma non vi è diversità di ratio tra le 2 diverse situazioni di assenza giustificata per comprovate ragioni familiari e assenza per assistenza a familiare portatore di handicap grave. Medesima ratio e analoga situazione comportano il medesimo regime applicabile, ossia neutralizzazione del periodo di assenza. Non è contestato nel caso concreto che l'aspettativa era richiesta per assistenza ad un familiare anziano affetto da grave invalidità civile e bisognoso di assistenza continua (dedotto da lavoratrice anche a pag 3 dell'appello). Neutralizzando detto periodo la sig XXX vanta una costanza lavorativa massima e dunque rientra nel requisito di legge per godere della Naspi. L'altro requisito per la Naspi è avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione e questo presupposto non è in contestazione.

L'ente per sostenere la propria tesi negatoria del diritto, "aggiunge" un ulteriore requisito : devono esserci i contributi versati ( o figurativi) per il periodo di assenza dal lavoro (che sussistono nelle 3 ipotesi della circolare citata e non anche nel caso di specie ex lege 53 cit). Questo requisito, non scritto, non appare dirimente perchè il requisito "contribuzione" è già indicato direttamente nella legge sulla Naspi e non è possibile aggiungere altri requisiti per via interpretativa. La sentenza va confermata. Le spese compensate per la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata ;
- 2) spese compensate .
- 3) Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.**

**Venezia 30.1.2020**

Il Presidente estensore  
dott. Luigi Perina